



**COMUNE DI NOCERA TERINESE**  
(PROVINCIA DI CATANZARO)

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**ORIGINALE**

**DELIBERA**

**N. 33 DEL 26/06/2019**

**OGGETTO:** Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – AVV. Gian Paolo STANIZZI  
Fascicolo n. 166 - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 676,90  
compresi interessi di mora.  
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data ventisei giugno duemiladiciannove, alle ore 9,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

**PREMESSO che**

- ✓ il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 20/10/2016 al protocollo n. 6741 l'Avv. Gian Paolo STANIZZI formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 676,90, di cui € 355,00 quale sorte capitale ed € 321,90 per interessi di mora dal 16/07/2006 al 10/10/2016, quale legale incaricato dall'ente nella causa promossa da Gigliotti Clemente;
- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 4270 del 13/06/2019 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'Avv. Gian Paolo Stanizzi

preavviso di rigetto parziale dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandolo contestualmente a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ l'O.S.L., in particolare, con il citato preavviso ha contestato al legale l'applicazione degli interessi di mora sul proprio credito, in quanto dalle verifiche condotte presso gli uffici comunali non risulta mai emessa fattura/parcella nei confronti dell'ente, né risulta apposto il visto di congruità da parte dell'ordine degli avvocati, né tantomeno risulta emesso un decreto ingiuntivo;

**VISTA** la nota in data 24/06/2019 acquisita al protocollo n. 4627 del 25/06/2019, con la quale l'avv. Stanizzi ha contestato il preavviso di rigetto adottato dall'O.S.L. ed ha insistito nella pretesa creditoria maggiorando, peraltro, il relativo importo dalla cifra originaria di € 676,90 a quella di € 1.264,43 di cui € 677,00 per sorte capitale ed € 587,43 per interessi moratori;

**CONSIDERATO** che l'applicazione degli interessi di mora a favore dei professionisti, compresi gli avvocati, può essere fatta risalire all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012 che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 231/2002;

**CONSIDERATO**, altresì, che la materia riguardante il riconoscimento degli interessi di mora è stata vagliata dalla Suprema Corte di Cassazione che, tra le altre, con sentenza n. 22892 del 2013 e con ordinanza n. 17655 del 5/07/2018 ha delimitato i criteri per la sua applicazione nei confronti dei professionisti, compresi gli avvocati, stabilendo che in ogni caso tali interessi, in assenza di contestazioni da parte del cliente, scattano decorsi tre mesi dalla emissione della parcella;

**ATTESO** che l'avv. Stanizzi, come richiamato in premessa, nel corso degli anni non ha emesso alcuna parcella, né acquisito parere di congruità dell'ordine forense, né l'Amministrazione ha mai contestato la pretesa creditoria, né tantomeno il legale ha costituito in mora l'ente ovvero avviato nei suoi confronti un'azione legale per il riconoscimento del dovuto;

**PRECISATO**, in ogni caso, che la somma indicata dall'avv. Stanizzi nell'istanza di ammissione e, successivamente, nella lettera di riscontro al preavviso di rigetto, risulta palesemente errata in quanto nel primo caso indica una sorte capitale di € 355,00 mentre il compenso attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 38/2003 era pari ad € 250,00 compresa IVA e CPA, nel secondo caso riporta un capitale di € 677,00, ulteriormente maggiorato di interessi di mora per l'importo di € 587,43;

**CONSIDERATO** che le argomentazioni fornite dalla controparte non consentono all'O.S.L. di mutare il proprio orientamento espresso con il preavviso di rigetto prot. N. 4270/2019;

**RITENUTO**, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il **parziale rigetto** dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, ammettendo nella massa passiva l'importo di € 255,00 compresa IVA e C.P.A. ;

**VISTO** il D.P.R. 378/1993;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge 241/1990;

## DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, di € 676,90;
3. di ammettere nella massa passiva la somma di € 250,00 comprensiva di IVA e C.P.A., registrata alla posizione n. 166 del piano di rilevazione dei debiti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avv. Gian Paolo Stanizzi.



*Il Commissario Straordinario di Liquidazione  
(d.ssa Teresa Colacione)*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.*